


TRANSESSUALISMO E MATRIMONIO



Workshop dottorale di ricerca
23 ottobre 2014

Transessualismo e Matrimonio

- ▶ Brevi cenni:
 - a) Matrimonio
 - b) Famiglia tradizionale
 - c) famiglia di fatto
 - d) unioni omosessuali
- ▶ Analisi giurisprudenziale Caso Bernaroli:
 - a) 1° e 2° grado della vicenda
 - b) Sentenza Corte Costituzionale 11-06-2014, n. 170
- ▶ Analisi di ulteriori casi giurisprudenziali:
 - a) unioni divergenti da quelle cd “ tradizionali”

Matrimonio e famiglia

- ▶ La Costituzione all'art 29 afferma che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come **società naturale fondata sul matrimonio**”
- ▶ Se ne desume che la famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità
- ▶ Il **matrimonio** è l'atto giuridico che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e la comunione di vita spirituale
- ▶ **Requisiti :**
 - a) Età: 18 anni o 16 (nel caso di minori emancipati)
 - b) Sanità mentale: capacità di intendere e di volere
 - c) Libertà di status: non aver contratto un precedente matrimonio civile
 - d) Diversità del sesso dei coniugi (qualificato dalla giurisprudenza come requisito implicito)

La famiglia di fatto

- ▶ La convivenza di fatto si basa sulla cd. affectio quotidiana, liberamente revocabile in ogni istante reciproco. Ciò la distingue dal rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio
- ▶ La Giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che un rapporto di fatto non è costituzionalmente irrilevante poiché esso può essere inquadrato come una delle formazioni sociali costituzionalmente tutelate. (art. 2 Cost.) (Sent. N. 237/1986)
- ▶ Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico
- ▶ Pur mancando una legge organica sulla convivenza non fondata sul matrimonio, vi sono diverse disposizioni che disciplinano specifici settori: Art 199 c.p.p. (facoltà di astenersi dal deporre concessa al convivente dell'imputato) o all'art 408 c.c. (l'amministratore di sostegno può essere anche la persona stabilmente convivente)

Diritti e obblighi dei conviventi

- ▶ La convivenza more uxorio è fonte di diritti e obblighi nei confronti di ciascun convivente, alcune esemplificazioni:
 - a) E' escluso il diritto del convivente di ottenere la restituzione delle attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso delle convivenze (Cass. 11330/2009)
 - b) Il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte del compagno/a provocato da un terzo (Cass. 23725/2008)
 - c) I genitori hanno il diritto e l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio (ogni residua discriminazione tra figli è stata eliminata, nel rispetto dell'art. 30 Cost. dalla L.219/2012)
- ▶ Un completo pareggiamento tra la convivenza more uxorio e il matrimonio contrasterebbe con la stessa volontà dei soggetti che hanno liberamente scelto di non vincolarsi con il matrimonio proprio per evitare le conseguenze legali che discendono dal coniugio.

Le Unioni Omosessuali

- ▶ Per **unione omosessuale** si intende la convivenza fra due persone dello stesso sesso. Quando tale convivenza ha il carattere della stabilità costituisce una formazione sociale tutelabile ex art 2 Cost e in virtù di ciò le persone che la compongono sono titolari del diritto fondamentale di vivere liberamente la loro condizione di coppia.
- ▶ **La Corte Cost.** ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto di vivere stabilmente una condizione di coppia, possono adire i giudici per far valere il diritto ad un **trattamento omogeneo** a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Il transessualismo

- ▶ **La transessualità o il transessualismo** è la condizione di una persona la cui identità sessuale fisica non è corrispondente alla condizione psicologica dell'identità di genere maschile o femminile e che, sovente, persegue l'obiettivo di un cambiamento del proprio corpo, attraverso interventi medico-chirurgici.
- ▶ Il fenomeno del transessualismo è disciplinato dalla **legge n °164 del 14 aprile 1982**. In base ad essa persona transessuale ha la possibilità di cambiare il propria identità sessuale sia nel corpo che di fronte alla legge: cambiando il proprio sesso all'anagrafe e in seguito sulla carta d'identità
- ▶ Il percorso prevede due fasi:
- ▶ **Prima fase:** inizia con il deposito di un'istanza al Tribunale (**domanda di rettificazione**) e prevede la nomina di un consulente tecnico d'ufficio chiamato a valutare il fondamento della richiesta .Se l'esito è positivo il giudice autorizza con **sentenza, gli interventi chirurgici** (a carico del servizio sanitario nazionale).
- ▶ **Seconda fase:** a seguito di domanda il Tribunale con sentenza si limita a prendere atto dell'avvenuto cambiamento di sesso e autorizza la persona ad ottenere il cambio d'identità in tutti i documenti relativi alla propria condizione sessuale.

Caso Bernaroli:

- ▶ Vi è una coppia di coniugi all'interno della quale il marito decide di procedere ad un intervento di cambiamento di sesso e diventare una donna.
- ▶ Il soggetto che, per ragioni di convenienza, chiameremo "Tizio", presenta una domanda di rettificazione del sesso ed attribuzione del prenome femminile al Tribunale di Bologna.
- ▶ Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda di Tizio e dispone:
 - la rettificazione di sesso con attribuzione del sesso femminile
 - la modifica del prenome della parte ricorrente in "Tizia".
- ▶ Conseguentemente il Tribunale ordina, altresì, all'ufficiale di stato civile di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita di Tizio in relazione ai suoi dati.

A seguito di tale comunicazione la sentenza del Tribunale di Bologna viene annotata:

- 1) a margine dell'atto di nascita
- 2) a margine dell'atto di matrimonio

L'annotazione che viene apportata è la seguente: "a seguito della sentenza del Tribunale di Bologna l'atto di nascita di Tizio, in data ... è stato rettificato in modo che là dove è scritto maschile ad indicare il sesso del nato debba leggersi ed intendersi femminile e là dove è scritto Tizio ad indicare il nome debba leggersi Tizia, pertanto Tizio ha assunto il nuovo prenome Tizia, come da annotazione apposta all'atto di nascita "

Oltre a tale annotazione l'ufficiale di stato civile ha aggiunto la seguente formula:

“la sentenza sopra menzionata ha prodotto ai sensi della L. n. 164 del 1982, art. 4, la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'atto controscritto a partire da (omissis)”.

I coniugi Tizia e Caia vogliono mantenere in essere il rapporto coniugale e si oppongono all'annotazione che ordina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Decidono, pertanto, di ricorrere al Giudice.

Iter giudiziario

Tribunale di Modena

I coniugi propongono ricorso al Tribunale di Modena (è competente il Tribunale ove ha sede l'ufficio dello stato civile ove l'atto di matrimonio è stato rettificato) per chiedere la cancellazione di tali annotazioni in quanto prive dei requisiti di legge ossia di una **sentenza dell'autorità giudiziaria che abbia dichiarato specificatamente lo scioglimento del loro matrimonio**, non essendo sufficiente la sentenza di rettificazione del sesso.

Decisione del Tribunale: ha accolto il ricorso dei coniugi dichiarando illegittima l'annotazione apposta dall'ufficiale di stato civile.

Avverso tale provvedimento ha opposto **reclamo** il Ministero dell'interno alla Corte di Appello di Bologna, sostenendo la sufficienza della sentenza di rettificazione del sesso per eseguire l'annotazione che prevede lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.

Corte di Appello di Bologna

In secondo grado vi è un capovolgimento della precedente decisione in quanto la Corte di Appello ha **accolto il ricorso** del Ministero dello Interno sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) l'aggiornamento è doveroso e annotazione non è stata emessa al di fuori dei casi consentiti; non possono esservi dati in contraddizione rispetto allo stesso soggetto.

2) consentire la permanenza del vincolo matrimoniale vorrebbe dire lasciar in vita un rapporto contrastante con principi di ordine pubblico e con la disciplina in materia di matrimonio basata sul presupposto della diversità del sesso.

Quindi, i cambiamenti di nome e di sesso vanno annotati anche nel registro degli atti di matrimonio.

Corte di Cassazione

Avverso la decisione della Corte di Appello Tizia e Caia decidono di proporre ricorso per Cassazione.

La Cassazione rileva i profili di possibile illegittimità di alcune disposizioni della legge 164/1982.

Art. 2 l. 164/1982: " Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo".

Art. 4 l.164/1982: "La sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 898/1970 e successive modificazioni".

Questioni di legittimità costituzionale

Le più rilevanti sono le seguenti:


1) art. 4 legge 164/1982 rispetto agli artt. 2 e 29 Cost e quali norme interposte, ai sensi degli art. 10 e 117 Cost., gli artt. 8 e 12 Cedu, nella parte in cui prevede che la sentenza di rettificazione del sesso provoca l'automatico scioglimento del matrimonio.

2) artt. 2 e 4 legge 164/1982 rispetto all'art. 24 Cost. nella parte in cui, pur disponendo la notificazione del ricorso per rettificazione all'altro coniuge, non gli riconoscono il diritto di opporsi allo scioglimento del matrimonio in tale giudizio, né di esercitare il medesimo potere in altro giudizio.

Tali profili divengono oggetto di **questioni di legittimità costituzionale** che la Cassazione decide di rimettere alla valutazione della Corte Costituzionale.


Corte Cost. 11/06/2014, n. 170: la decisione

- ▶ Art. 4, 1. 164/1982 (sulla rettificazione legale del mutamento di sesso): **la sentenza di rettificazione di sesso “provoca” lo scioglimento del matrimonio, salva l’applicazione delle disposizioni civilistiche e della l. 898/1970 (divorzio)**
- ▶ Art. 3, 1. 898/1970, mod. nel 1987 (elenco dei presupposti che consentono la presentazione della domanda di divorzio): **intervenuta sentenza di rettificazione del sesso passata in giudicato**

- ▶ Due tesi:
 - ▶ - lo **scioglimento del matrimonio si produce in automatico già per effetto della sentenza di rettificazione** (in virtù dell'utilizzo del verbo “provoca”, art. 4, l. 1982)
 - ▶ - è comunque **necessaria l'attivazione di un'apposita procedura di divorzio** (stante il richiamo alla relativa disciplina)
- 

- ▶ Nella sent. 170/2014 la Corte ritiene il c.d. divorzio automatico **incompatibile con il sistema dei diritti garantiti dai parametri costituzionali ed europei** perché in contrasto con il **diritto ad autodeterminarsi nelle scelte concernenti l'identità personale**, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo, nonché con il **diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate**, alle quali é riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio e, comunque, il diritto di scegliere se continuare o meno la relazione coniugale medesima

- ▶ Problema: il *favor matrimonii*, indubbiamente presente nel nostro sistema, anche costituzionale, può realizzarsi al costo di una trasformazione così radicale da mettere in discussione quello che è da sempre ritenuto un **paradigma indefettibile**, ossia la necessaria **eterosessualità del matrimonio?**

- ▶ Da un lato è indubitabile che la situazione di due coniugi intenzionati a non interrompere la loro vita di coppia al di là del mutamento d'identità di uno di essi si pone **fuori dal modello legale di matrimonio**
 - ▶ Non a caso è stato ritenuto **non corretto come parametro costituzionale di riferimento l'art. 29 Cost**
- 

- ▶ Al contempo è altrettanto innegabile che una simile “condizione” **non può essere semplicisticamente equiparata ad un’unione di soggetti dello stesso sesso** poiché ciò equivarrebbe a **cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto**, nel cui contesto quella coppia ha maturato **reciproci diritti e doveri** che, seppure non più declinabili all’interno del modello matrimoniale tradizionalmente inteso, non possono di certo essere sacrificati

- ▶ Pertanto, la Corte ritiene **contrario ai diritti primari di due coniugi di uguale sesso l'impossibilità da parte loro di accedere ad una registrazione della loro unione che possa garantire, analogamente a quanto fanno le norme sul matrimonio, diritti ed obblighi reciproci**
- ▶ Affermando tali principi invita quindi il legislatore ad introdurre un sistema di registrazione delle unioni non coniugali, similmente a quanto previsto in altri ordinamenti

Qualche riflessione critica conclusiva

- ▶ La Corte sembra collocare la condizione del matrimonio all'interno del quale è intervenuta una sentenza di rettificazione del sesso in una **posizione intermedia fra il matrimonio legale e la condizione delle coppie omosessuali**, di cui pure la Corte stessa ha già riconosciuto la copertura costituzionale quali “formazioni sociali” meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost.
- ▶ Quello che rende la coppia in cui è intervenuta rettificazione del sesso meritevole di costituire **quasi un *tertium genus***, in una posizione privilegiata rispetto alla coppia nata come omosessuale, è il “**pregresso vissuto**” della coppia stessa, in cui sono maturati reciproci diritti e doveri. In realtà, proprio tale riferimento suscita qualche **dubbio**, perché non è escluso che anche le coppie nate come omosessuali abbiano un altrettanto meritevole di tutela “pregresso vissuto”.

Sent. C. cost. 15 aprile 2010, n. 138

- ▶ Prima pronuncia della Corte Costituzionale sulla **questione omosessuale**, che esprime la necessità di assicurare tutela positiva dell'unione tra soggetti dello stesso sesso.
- ▶ Riunione di due ricorsi promossi da Trib. di Venezia e Corte di appello di Trento circa il rifiuto di procedere alla pubblicazione del matrimonio omosessuale da parte degli ufficiali di stato civile.
- ▶ L'intera **disciplina dell'istituto del matrimonio** contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale postula la diversità di sesso dei coniugi nel quadro di una ultramillenaria nozione di matrimonio.

- ▶ La Cassazione in precedenza aveva considerato la diversità di sesso dei coniugi requisito minimo indispensabile per ravvisare l'esistenza del matrimonio (Cass. n. 7877/2000, n. 1304/1990, n. 1808/1976).
- ▶ Art. 2 Cost. *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.
- ▶ Per “formazione sociale” deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il **libero sviluppo della persona** nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico.

- ▶ **Unione omosessuale** = stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
- ▶ Spetta dunque al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di **garanzia** e di **riconoscimento** per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni.
- ▶ La questione sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. è dichiarata **inammissibile** perché diretta ad ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, tuttavia **sentenza monito**.

Famiglia e matrimonio nella Costituzione

- ▶ I concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della **duttilità** propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'**evoluzione della società e dei costumi**.
- ▶ Detta interpretazione non può spingersi fino al punto di incidere sul **nucleo della norma**, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.

Unione omosessuale e matrimonio

- ▶ La Corte costituzionale si limita ad affermare che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, comparando una realtà sociale con un istituto giuridico (il matrimonio) e non con le unioni eterosessuali.
- ▶ L'unico elemento di differenziazione tangibile è segnalato nella (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale.
- ▶ La Corte ritiene tuttavia che l'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso configurerebbe un'interpretazione "creativa".

Sent. Cass. civ. 15 marzo 2012, n. 4184


- ▶ Due uomini cittadini italiani si sposano nel 2002 all'Aja (Paesi Bassi all'epoca primo e unico paese al mondo che consentiva i matrimoni omosessuali) e chiedono la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia. L'ufficiale di stato civile si oppone.
- ▶ Sia il Tribunale di Latina che la Corte d'Appello di Roma ritengono legittimo l'operato dell'ufficiale di stato civile perché il matrimonio, legalmente contratto all'estero, era da considerarsi mancante di uno dei requisiti fondamentali per la legge italiana: la diversità di sesso dei coniugi.

- ▶ La Cassazione rigetta il ricorso dei cittadini richiedenti la trascrizione dell'atto di matrimonio, tuttavia
 - 1) dichiara che l'**intrascrivibilità** dell'atto non dipende dalla sua inesistenza, ma dall'**inidoneità** a produrre effetti nell'ordinamento italiano, non potendosi negare il fatto storico di celebrazione ed efficacia del matrimonio in altro ordinamento europeo;
 - 2) ammette la possibilità per i componenti della coppia omosessuale di adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il **diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.**
- ▶ Approccio più laico alla questione del matrimonio e della famiglia tra persone dello stesso sesso: il termine matrimonio, di per sé, non costituisce più ostacolo ad un'interpretazione evolutiva.

Situazione dei matrimoni omosessuali in Europa

Situazione legislativa in Europa:

- Paesi che ammettono il matrimonio anche per le coppie dello stesso sesso
- Paesi che prevedono unioni civili
- Paesi in cui la convivenza non registrata è riconosciuta
- Paesi con nessun riconoscimento o con una situazione legislativa ambigua
- Paesi in cui i matrimoni per le coppie dello stesso sesso sono illegali



Fonte: Silje L. Bakke

Profili comparatistici

La questione relativa alla compatibilità costituzionale di un regime giuridico che da un lato riconosce il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso e dall'altro determina il mutamento della condizione giuridica relazionale preesistente ha assunto un rilievo primario anche in altri paesi Europei, rendendo necessario l'intervento delle Corti costituzionali e, di recente, della CEDU

Il caso tedesco ...

- ▶ In Germania, la legislazione relativa al diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso (salve altre differenziazioni di regime non rilevanti in questa sede) si fondava sulla preventiva necessità di sciogliere il vincolo matrimoniale preesistente come condizione di ammissibilità dell'azione.

Germania / Italia

analogie e differenze

- ▶ In comune con la legislazione italiana vi era dunque la necessità di porre fine al matrimonio preesistente, come "prezzo" da pagare per il riconoscimento del diritto alla effettiva identità di genere.
- ▶ Differentemente da quanto previsto dall'art. 4 l. 164/1982, tuttavia, lo scioglimento del vincolo matrimoniale doveva essere effettuato quale "condizione" per l'azione di rettificazione dell'attribuzione di sesso
- ▶ Pertanto, non avrebbe potuto occorrere il caso sottoposto al vaglio della Corte Cost. 170/2014
- ▶ La Corte Costituzionale tedesca ha comunque rilevato un vizio della legge nella parte in cui non pone in essere un adeguato bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione, da una parte, e il diritto al mantenimento del vincolo coniugale, dall'altra

Bundesverfassungsgericht (Corte Costituzionale Federale Tedesca)

27.10.2008

- ▶ La Corte Costituzionale tedesca (pronuncia BVerfG, 1 BvL 10/051) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione, ritenendo che la richiesta di estinguere il matrimonio sia produttiva di una limitazione sostanziale del diritto al riconoscimento legale della propria identità personale, in quanto impone al richiedente di scegliere tra due diritti ugualmente protetti dalla Costituzione.
- ▶ Ha affermato la Corte tedesca che le caratteristiche essenziali del matrimonio sono l'aspettativa di una durevole comunità di vita e la volontarietà dello scioglimento del vincolo e che su di esse lo Stato non può interferire.

Bundesverfassungsgericht (Corte Costituzionale Federale Tedesca)


27.10.2008

- ▶ La decisione non incide in alcun modo sul contenuto tradizionale del matrimonio né determina l'apertura verso l'instaurazione di matrimoni con persone dello stesso sesso, non consentiti dalla legge tedesca. Pur essendo possibile una limitazione dei diritti fondamentali della persona, ove giustificata da un fine legittimo e realizzata con un mezzo proporzionato all'obiettivo, il riconoscimento della possibilità di proseguire il rapporto matrimoniale, nell'ipotesi in cui uno dei coniugi abbia mutato sesso, lascia inalterata l'unione nella sua configurazione tradizionale, mentre la soluzione contraria mina alla radice il diritto all'identità personale del richiedente e il diritto al matrimonio dell'altro coniuge.

Il caso austriaco ...

- ▶ In Austria, la legge prevede che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso si fondi sulla preventiva necessità di sciogliere il vincolo matrimoniale preesistente come condizione di ammissibilità dell'azione.
- ▶ La Corte Costituzionale austriaca, con la pronuncia n. 17849 dell'8 giugno 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, censurandone il contrasto con il diritto dell'individuo al rispetto della sua vita privata, così come sancito dall'art. 8 CEDU.
- ▶ In un ordinamento come quello austriaco, che esclude il riconoscimento di matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la peculiarità della condizione personale di chi chiede la rettificazione di attribuzione di sesso e il diritto alla continuazione di un legame duraturo e stabile come il matrimonio non possano essere sacrificati senza il consenso dei coniugi.

La CEDU?

- ▶ Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali
 - ▶ Trattato internazionale stipulato nell'ambito del Consiglio di Europa il 4.11.1950
 - ▶ Oggi è parte integrante del diritto dell'Unione Europea (art. 6 TUE)
- 

Art. 8 CEDU

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

- ▶ Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
- ▶ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 21 CEDU

Diritto al matrimonio

- ▶ A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Corte EDU

(caso H vs. Finlandia 13.11.2012)

- ▶ Nell'ordinamento finlandese per poter registrare la rettificazione dell'attribuzione di sesso, qualora il richiedente sia unito in matrimonio, è necessario il preventivo consenso dell'altro coniuge al fine di trasformare il matrimonio in unione civile registrata (civil partnership).
- ▶ La Corte ritiene che nella specie coesistano due posizioni in conflitto che necessitano di un adeguato bilanciamento: (i) il diritto al rispetto della vita privata e familiare di chi richiede la predetta registrazione e (ii) l'interesse dello Stato a mantenere intatti i modelli matrimoniali predefiniti per legge.

Corte EDU

(caso H vs. Finlandia 13.11.2012)

- ▶ Nel caso di specie l'interferenza è stata tuttavia ritenuta dalla stessa Corte legittima, non discriminatoria e compatibile con gli articoli 8 e 12 della Convenzione europea, posto che nel sistema finlandese è previsto il riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso e che le modalità di tutela di questa relazione sono in larga misura coincidenti con quelle previste per il matrimonio